


Tra la CORNI S.p.A. rappresentata ai fini del seguente atto dal Dr. GUIDO ALBERTO GUIDI e le OO.SS. di Fabbrica dai Sigg.: DI CHIARA Marzio - MANNI Sergio - MARI Emilio - MICHELINI Alberto - MONTANINO Giuseppe - TONI Giorgio si conviene che l'attività presso l'Azienda degli Istituti di Patronato e Assistenza Sociale INAS-CISL, INCA-CGIL, ITAL-UIL riconosciuti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per l'adempimento dei compiti di cui D.L. C.P.S. del 29/7/1947 n° 804 in applicazione dello art. 12 della Legge 300 del 20 Maggio 1970, sarà regolamentata come da documento allegato n° 1.

LA DIREZIONE



LE OO.SS. di FABBRICA

Chiodini Alberto
Manni Sergio
Di Chiara Marzio
Giorgio Toni
Montanino Giuseppe

Modena, 12/7/1977

Allegato n° 1

- 1) I Patronati INCA-CGIL INAS-CISL ITAL-UIL svolgeranno i compiti previsti dall'art. 1 del D.L. C.P.S. 29.7.47 n.804 nei confronti dei singoli lavoratori dell'azienda mediante i propri delegati muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica rilasciato dalla Direzione provinciale dei Patronati stessi, i quali dovranno segnalare eventuali variazioni.
- 2) L'Azienda mette a disposizione dei suddetti delegati di patronato un apposito locale in cui essi potranno svolgere le funzioni di cui al punto 1.
- 3) I delegati di Patronato potranno ricevere nel locale di cui al punto 2- i lavoratori dell'azienda che intendano usufruire delle prestazioni del Patronato stesso fuori orario di lavoro e dalle ore alle ore tutti i giorni.
Gli orari di cui sopra, previo accordo tra le parti, potranno subire modifiche a seguito di intervenute esigenze aziendali.
Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza i delegati di Patronato dovessero conferire durante orari lavorativi con un dipendente dell'azienda, gli stessi delegati di patronato daranno di ciò tempestiva comunicazione alla Direzione Aziendale, la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino motivi di carattere tecnico ed amministrativo.
- 4) L'Azienda metterà a disposizione un apposito albo per informazioni di carattere generale attinenti alle funzioni di cui al punto 1-, previa comunicazione alla Direzione aziendale del contenuto delle informazioni stesse.
- 5) L'Azienda fornirà ai delegati di patronati i dati relativi ai propri dipendenti necessari per l'espletamento delle pratiche degli stessi affidate al patronato secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.L.P.S. 29.7.47 n.804 (controllo DM a titolo individuale con mandato di patrocinio).

Il presente accordo decorre dal giorno 12/7/1977 e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da parte di uno dei contraenti data con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Man. Gio. S. 1977
Man. Gio. S. 1977
Man. Gio. S. 1977